



# COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 14.05.2026

**Oggetto: APPLICAZIONE BONUS SOCIALE RIFIUTI- DIFFERIMENTO SCADENZE ACCONTO TARI 2026.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO	SINDACO	Presente
STAGI THOMAS	VICESINDACO	Presente
BONCI PAOLA	ASSESSORE	Presente
LAZZERINI ELISA	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 4

Totali Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale, **dott.ssa Antonella Romano**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti Tari e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2024 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2025;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 28 "Riscossione" ai commi 1, 2, 3, 4 e 6:

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale (TEFA).
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa, interbancari e postali.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli potranno essere effettuati anche negli anni successivi.
5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, può essere previsto un acconto calcolato in base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile o nell'ultima rata.
6. Gli importi dovuti sono riscossi in tre rate (due a titolo di acconto e una a saldo) scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

VISTO il D.L. 124/2019, art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”;

VISTO il D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24 che stabilisce i principi e i criteri per le agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

VISTA la deliberazione ARERA 01.04.2025 N. 133/2025/R/RIF, con la quale è stata istituita la componente perequativa UR3, da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche, fissata nella misura unitaria di euro 6, per il finanziamento delle suddette agevolazioni;

VISTE altresì le deliberazioni ARERA 29.07.2025 N. 355/2025/R/RIF e N. 123/2026/R/RIF con le quali è stato disciplinato il flusso informativo al termine del quale i gestori delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) potranno concretamente riscuotere dai contribuenti la componente UR3 e riconoscere il bonus sociale ai corretti destinatari;

CONSIDERATO che:

- all'art. 4, comma 7 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), “ Allegato A” alla suddetta deliberazione Arera 355/2025/R/RIF, è stabilito che il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito da ANCI (SGAtè) mette a disposizione del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU), individuato nel Comune di Cavriglia, i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili entro il 1 marzo di ciascun anno;
- l'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARERA N. 123/2026/R/RIF introduce una deroga temporale per l'erogazione del bonus sociale rifiuti. Essa si applica esclusivamente al secondo flusso di DSU aggiuntive messo a disposizione da SGAtè entro il 30 aprile 2026, per le quali il GTRU procede al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 settembre 2026;
- al comma 1 dell'art. 6 del TUBR è stabilito che il GTRU, sulla base dei dati messi a disposizione di SGAtè e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili in base ai requisiti previsti per l'ammissibilità;
- al comma 1 dell'art. 10 del TUBR, è stabilito che “I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAtè procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tal rata, l'importo residuo dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”;

- al comma 2 dell'art. 10 del TURB è stabilito che “Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale ha fissato la scadenza del 30 maggio per la prima rata di acconto TARI anno corrente e il 31 luglio per la seconda rata;

VISTA la necessità, per garantire la corretta applicazione del bonus sociale relativo all'anno 2025, di contemplare lo spostamento per l'anno 2026 della prima e della seconda rate fissata dal vigente regolamento comunale al 30 maggio 2026 e al 31 luglio 2026, posticipandole rispettivamente al 30 giugno 2026 e al 30 settembre 2026;

CONSIDERATO che:

- trattasi del primo anno di applicazione del bonus sociale rifiuti;
- la deliberazione ARERA N. 355/2025/R/RIF stabilisce che, per gli utenti che risultino in stato di disagio economico e che siano titolari di un'utenza a uso domestico, il GTRU procede al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile, a seguito di acquisizione, tramite SGAtè, entro il 1 marzo di ogni anno, del flusso dei dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili sulla base delle risultanze delle DSU ordinarie;
- l'articolo 3, comma 1 della deliberazione ARERA N. 123/2026/R/RIF introduce una deroga temporale per l'erogazione del bonus sociale rifiuti. Essa si applica esclusivamente al secondo flusso di DSU aggiuntive messo a disposizione da SGAtè entro il 30 aprile 2026, per le quali il GTRU procede al riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 settembre 2026;
- che tale tempistica risulta incompatibile con le scadenze del versamento dell'acconto (prima e seconda rata), stabilito dal regolamento comunale in data antecedente alle prescrizioni di cui alle sopraindicate Deliberazioni Arera, dovendo il GTRU (Comune di Cavriglia) effettuare sulla base del flusso dei dati trasmessi da SGAtè, l'individuazione delle utenze agevolabili e la quantificazione dell'agevolazione spettante nell'anno 2025, contabilizzandola e dandone evidenza nel documento di riscossione;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire una corretta bollettazione, che tenga conto dell'applicazione del bonus sociale rifiuti (competenza anno 2025) alle utenze individuate sul proprio territorio, sulla base dei dati comunicati da SGAtè, di dare seguito al differimento della scadenza della prima e della seconda rata;

DATO ATTO che detta proroga non comporta squilibri sul Bilancio di previsione di Cassa;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato con D.L. n. 174/2012 del 10/10/2012;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 28/06/2024 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Contabile;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di posticipare la scadenza della prima rata dell'acconto TARI anno 2026 al 30 giugno 2026 e la scadenza della seconda rata dell'acconto TARI anno 2026 al 30 settembre 2026;
2. di stabilire che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e, pertanto, con voti unanimi, separatamente resi, alla stessa viene conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

**APPLICAZIONE BONUS SOCIALE RIFIUTI- DIFFERIMENTO SCADENZE ACCONTO TARI  
2026.**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO**  
**F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to dott.ssa Antonella Romano**

---



# COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

## **APPLICAZIONE BONUS SOCIALE RIFIUTI- DIFFERIMENTO SCADENZE ACCONTO TARI 2026.**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data ..... e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

Visti gli atti d'Ufficio si attesta, altresì, che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. .... in data .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to dott.ssa Antonella Romano**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott.ssa Romano Antonella**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cavriglia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**dott.ssa Antonella Romano**

---



# COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

**DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPLICAZIONE BONUS SOCIALE RIFIUTI- DIFFERIMENTO SCADENZE ACCONTO TARI 2026."**

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 14.05.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 14.05.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Cavriglia, lì 14.05.2026

F.to dott.ssa Antonella Romano